



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO  
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI

REGISTRO SETTORE	REGISTRO GENERALE
N° 317 del 09-10-2023	N° 2010 del 09-10-2023

OGGETTO:	RETTIFICA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA VIA TORINO. AREA URBANA ROSSANO".
CIG:	9957167226

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di ottobre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11 - LAVORI PUBBLICI

**RICHIAMATA**

- la Determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 1426 del 13/07/2023, con cui si stabiliva di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori inerenti all'intervento di "**Adeguamento sismico con parziale demolizione e ricostruzione scuola via Torino**";
- la Determinazione Reg. Gen. n. 1790 del 04/09/2023 integrativa della Determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 1426 del 13/07/2023;
- la Determinazione Reg. Gen. n. 1907 del 20/09/2023 del settore Affari Generali approvativa del Bando di Gara ;

**DATO ATTO** che con la richiamata Determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 1426 del 13/07/2023,

la somma posta a base di gara per i lavori di che trattasi, è pari ad € 627.533,76, oltre oneri di sicurezza pari ad € 12.779,91, mentre la somma posta a base di gara per la progettazione esecutiva è pari ad € 14.629,82;

**PRESO ATTO** che la legge, 39/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", stabilisce, all'art. 1, che "...per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:... b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27". L'art. 2, comma 3, estende l'ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. L'art. 3, comma 1, stabilisce, poi, che "Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale...". La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (art. 3, comma 4). Infine, l'art. 3, comma 5, prevede che "La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata". Infine, l'art. 12 ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva eliminato dall'ordinamento l'obbligatorietà del ricorso a tariffe fisse o minime

**RILEVATO**, per quanto sopra esposto, che l'importo della progettazione non è soggetto a ribasso, in virtù del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", come interpretato dall'Anac nella recente Delibera n. 343 del 20/07/2023, secondo cui dal complesso delle disposizioni di cui alla citata l. 49/2023 "si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 ... assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura" e che "l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa;

**RITENUTO** per quanto sopra, dover provvedere alla rettifica del Bando approvato con Determinazione Reg. Gen. n. 1907 del 20/09/2023 secondo le indicazioni fornite dall' ANAC con Delibera n. 343 del 20/07/2023 e pertanto non assoggettare a ribasso il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione pari ad € 14.629,82, rimanendo peraltro inalterati tutti gli altri contenuti del bando di cui alle determinazioni sopra richiamate;

**DATO ATTO:**

- **Che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Gerardo Forciniti, del Settore 11– Lavori Pubblici del Comune di Corigliano Rossano;
- **Che**, per il presente affidamento è stato registrato CIG n. **9957167226**;

**RAVVISATA** la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 nuovo Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art. 21 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n.33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente;

**VISTA**; la Legge n. 39/2023;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente:

**DI RETTIFICARE il** Bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti all'intervento di "**Adeguamento sismico con parziale demolizione e ricostruzione scuola via Torino**" secondo le indicazioni fornite dall' ANAC con Delibera n. 343 del 20/07/2023 nel senso di non assoggettare a ribasso il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione rimanendo peraltro invariati tutti gli altri contenuti del bando di cui alle determinazioni sopra richiamate;

**DI SPECIFICARE in** conseguenza di quanto sopra, che la base di gara su cui effettuare il ribasso è pari ad Euro 627.533,76, per l'effetto, nella tabella del paragrafo 3 del bando alla Lett. A l'importo da considerare è Euro **627.533,76** e non 642.163,58

**DI SPECIFICARE** che rimangono immutati tutti gli altri contenuti del bando approvati con determinazioni n. 1426 del 13/07/2023, n. 1790 del 04/09/2023, n. 1907 del 20/09/2023;

**DI STABILIRE** che in conseguenza di detta integrazione il termine ultimo di presentazione delle offerte è differito di ulteriore 15 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente;

**DI PRECISARE** che è consentito ai concorrenti che hanno già depositato la propria offerta di ripresentarne una nuova in aderenza alla modifica apportata al bando;

**DI DARE** opportuna pubblicità alla integrazione di che trattasi mediante avviso sulla GURI ed n. 02 quotidiani nazionali, nonché sulla piattaforma della SUA della provincia di Cosenza e sul sito internet del Comune di Corigliano – Rossano in stretta aderenza alle norme di settore;

